

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

di Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELLA Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le seguenti condizioni generali di fornitura si applicheranno a tutti i contratti e/o ordini stipulati tra HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. ed il FORNITORE anche qualora nel singolo contratto e/o ordine non sia contenuto alcun riferimento specifico alle stesse.

Eventuali modifiche alle presenti condizioni generali dovranno essere espressamente approvate per iscritto dalla HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A..

Le disposizioni del singolo ordine/contratto in contrasto con le presenti condizioni generali prevarranno su queste ultime.

Nei rapporti contrattuali tra HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. ed il FORNITORE non troveranno applicazione le condizioni generali di fornitura predisposte dal FORNITORE anche qualora le stesse siano richiamate nell'offerta presentata dal FORNITORE.

OFFERTE DEL FORNITORE

Le offerte presentate dal FORNITORE ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. sono rese gratuitamente, anche qualora le stesse vengano predisposte a seguito di richiesta della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. ed anche qualora la loro predisposizione comporti l'esecuzione di lavori o attività preliminari o il sostenimento di costi da parte del FORNITORE.

Le offerte presentate dal FORNITORE sono vincolanti per il solo FORNITORE per un periodo di almeno 4 settimane dopo il ricevimento delle stesse presso la direzione generale della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.

DOCUMENTI CONTRATTUALI E ORDINE DI PREVALENZA

I contratti stipulati da HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. con il FORNITORE si compongono, in linea generale, dei seguenti documenti:

- L'ORDINE E LE SUE CONDIZIONI DI FORNITURA
- EVENTUALI ALLEGATI (da specificare di volta in volta)

La priorità fra i suddetti documenti, per eventuali discordanze fra gli stessi, è stabilita dall'ordine della loro elencazione e comunque, nel caso di discrepanze, valgono le condizioni più gravose. Le presenti condizioni di fornitura contengono tutti i termini degli accordi tra le parti e superano ogni altra precedente o diversa intesa anche successiva alla data delle presenti condizioni di fornitura.

La fornitura dovrà includere tutto quanto necessario al suo corretto funzionamento, preassemblato al massimo compatibile con le esigenze di trasporto, con l'utilizzo di materiali adeguati e nuovi e componenti di primarie marche. La fornitura si intende completata quando sarà messa in opera ed avrà dimostrato di fornire le prestazioni richieste.

Il FORNITORE dichiara di avere la necessaria esperienza, di possedere tutte le conoscenze tecniche e tecnologiche, i mezzi, il personale e quant'altro per un'esatta e completa esecuzione degli obblighi assunti ed indicati nell'ordine e le sue condizioni di fornitura e quindi non potrà invocare carenze tecniche o descrittive a sostegno di ritardi e/o richieste economiche.

Il FORNITORE eseguirà la fornitura nel pieno rispetto degli standard qualitativi riportati nelle specifiche tecniche fornite da HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A., sfruttando peraltro esclusivamente le proprie conoscenze tecniche e tecnologiche, nell'ambito del proprio processo produttivo, mantenendo pertanto la piena responsabilità per la corretta esecuzione dell'opera.

QUALITÀ, RISPETTO DELL'AMBIENTE, DEGLI STANDARD TECNICI E DELLA NORMATIVA VIGENTE

Beni e servizi devono corrispondere esattamente alla qualità, alle clausole ambientali e alle altre disposizioni indicate nell'ordine. Indipendentemente da ciò, i beni/servizi devono corrispondere in ogni

caso agli standard scientifici e tecnici più recentemente riconosciuti nel caso specifico e devono attenersi agli standard di sicurezza applicabili. Devono essere osservati i regolamenti applicabili ai beni/servizi in questione (sia a livello nazionale sia a livello UE/internazionale), gli standard tecnici, gli standard previsti dalla normativa europea e nazionale; il FORNITORE conferma di aver applicato le misure per l'assicurazione della qualità corrispondenti per garantire piena conoscenza e osservanza delle regole applicabili ai beni/servizi. Le direttive e gli standard di legge che riguardano la marcatura CE devono essere osservati e la corrispondente dichiarazione di conformità, inclusa la documentazione corrispondente (nel caso di fornitori non UE), formano parte della consegna.

Il FORNITORE assume la responsabilità dello smaltimento dei materiali da imballaggio attraverso un sistema di smaltimento autorizzato o una corrispondente esenzione dall'obbligo, come previsto negli standard di legge. Il fornitore dovrà manlevare HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. da tutti i costi derivanti in caso di mancato ottenimento dell'esenzione dal suddetto obbligo.

Le consegne devono essere preferibilmente eseguite utilizzando confezioni riutilizzabili. Il FORNITORE si impegna, nel momento in cui fornisce i propri servizi presso la HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., a rimuovere tutti gli scarti e osservare tutti i regolamenti relativi. In caso di smaltimento di rifiuti speciali, i documenti di accompagnamento, confermati dalla società autorizzata addetta allo smaltimento, devono essere inviati ad HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A..

Il FORNITORE dovrà provvedere a predisporre il fascicolo tecnico, a compilare e consegnare il certificato di conformità e ad applicare la marcatura CE in accordo con la Direttiva Macchine 89/392CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE o comunque alla normativa tempo per tempo vigente.

Nei casi che non prevedono l'applicazione della succitata Direttiva Macchine o della normativa tempo per tempo vigente, il FORNITORE dovrà rilasciare una dichiarazione scritta attestante la non necessità di ottemperare a tali prescrizioni.

Si rammenta che la mancata fornitura dei succitati documenti costituisce titolo legittimante la HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. alla sospensione di ogni relativo pagamento nonché alla risoluzione del contratto.

IMBALLO

Le spese dell'imballo per il trasporto della merce oggetto di fornitura sono comprese nel corrispettivo.

Sarà responsabilità del FORNITORE approntare l'imballo minimo necessario a garantire la protezione dei materiali durante i trasporti, la movimentazione e lo stoccaggio sino al punto di resa e/o di destino.

L'imballo dovrà essere eseguito in conformità alle previsioni contrattuali.

Il FORNITORE fornirà alla HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. tutte le informazioni atte a garantire un sicuro trasporto, stoccaggio e movimentazione.

TRASPORTI

Il fornitore eseguirà a propria cura e spese il trasporto sino al punto di resa e porrà la massima cura nelle operazioni di carico e di fissaggio del materiale.

CONSEGNA

Ogni attività (compresa l'esecuzione dell'engineering, la consegna dei materiali/equipaggiamenti e quant'altro) dovrà iniziare, nel rispetto delle tempistiche indicate nelle presenti condizioni di fornitura, a partire dalla data in cui è stato anticipato per iscritto (anche a mezzo telefax o altro) l'ordine.

Entro 10 giorni dalla data dell'ordine, se non diversamente indicato nei documenti contrattuali, dovrà essere inviato il programma esecutivo dei lavori compilato. Sarà facoltà di HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. richiedere al ricevimento del programma esecutivo lavori uno splittaggio più dettagliato delle singole voci.

Il materiale dovrà essere fornito completo in ogni sua parte, collaudato positivamente, con rilascio della relativa documentazione.

La consegna dovrà avvenire in un unico lotto. Non sono ammesse consegne parziali se non già riportate nei programmi di consegna o autorizzate per iscritto dalla HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A..

Se non pattuito diversamente nel singolo ordine, il luogo di adempimento è presso la direzione generale della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in Tavagnacco (UD), via Alpe Adria nr. 6., nei giorni lavorativi, dal lunedì al giovedì tra le 08:00 e le 15:30 e il venerdì tra le 08:00 e le 12:00.

In assenza di diverso accordo tra le parti, la fornitura dei servizi è pattuita e i prezzi sono intesi compresi di imballaggio, trasporto e assicurazione inclusi al luogo di destinazione (Incoterms 2000, clausola CIP) e i prezzi come fissi. L'assicurazione, che deve essere provvista dal fornitore, deve coprire il pieno valore dei beni/servizi forniti. Qualsiasi perdita che derivi dalla mancata conformità con tali istruzioni sarà sostenuta dal fornitore.

Senza i corrispondenti documenti di spedizione la consegna non sarà accettata come esecuzione dell'ordine e non sarà intrapreso alcun ulteriore trattamento, dato che la merce sarà trattenuta a rischio e a carico del fornitore.

Il FORNITORE dichiara di essere pienamente consapevole dell'importanza del rispetto dei termini per l'esecuzione dei propri lavori e che la mancata consegna nei tempi concordati può provocare la risoluzione del presente ordine, riservandosi la HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. la facoltà di acquisire quanto di proprio interesse fino ad allora eseguito valutandolo in proporzione al grado di completezza dei lavori o di rifiutare l'intera fornitura senza subire oneri e con immediata restituzione di quanto eventualmente già pagato.

Il FORNITORE si impegna inoltre, a richiesta della HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A., a mantenere adeguatamente immagazzinato a proprie spese e rischio il materiale, oltre la data di consegna concordata.

PENALE

Il FORNITORE è a conoscenza dell'importanza del fattore tempo nell'esecuzione della fornitura ed è in possesso di tutti gli elementi necessari all'esecuzione di quanto oggetto delle presenti condizioni di fornitura. Pertanto, qualora le date di consegna non venissero rispettate, la HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. avrà facoltà di applicare una penale pari al 4% del valore totale della fornitura da 7 a 12 gg. di ritardo, al 6% da 13 a 17 gg. di ritardo, all'8% oltre 17 gg. di ritardo. E' fatto salvo in ogni caso il diritto della HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. ad ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni e di risolvere il contratto senza la necessità di ricorrere alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, così come previsto all'articolo rubricato "Risoluzione".

Per evitare qualsiasi svantaggio potenziale, in tale ipotesi HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. avrà il diritto di soddisfare le proprie esigenze da altre fonti, totalmente o parzialmente, a spese del fornitore.

HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. avrà il diritto di rifiutare la consegna della merce prima del termine pattuito e di restituire la merce consegnata anticipatamente a spese e a rischio del FORNITORE, o di chiedere la sua conservazione presso magazzini di terzi a spese del fornitore.

Qualora la consegna dell'oggetto della fornitura non sia possibile per cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., la consegna stessa sarà posticipata al momento in cui tale evento avrà avuto termine, il tutto senza alcun onere aggiuntivo a carico di HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A..

La merce consegnata sarà libera da gravami di qualsiasi genere alla data della consegna ad Hypo; diversamente la HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. avrà il diritto di rifiutare l'accettazione e richiedere la consegna immediata di merce libera da gravami, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno patito.

La conferma sulla ricevuta di consegna avviene sempre con riserva di verifica circa la rispondenza di quanto fornito all'ordine conferito sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo, che di conformità in senso lato.

La HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. avrà facoltà di compensare direttamente propri eventuali crediti nei confronti del FORNITORE a titolo di penale, risarcimento danni o ad altro titolo con eventuali propri debiti nei confronti del FORNITORE a fronte della fornitura di quanto oggetto dell'ordine.

GARANZIE

Il FORNITORE garantisce il puntuale adempimento delle prestazioni di cui all'ordine ed alle presenti condizioni di fornitura ed è garante della progettazione e dell'esecuzione della fornitura affidatagli a perfetta regola d'arte ed in conformità alla migliore tecnica, tecnologia e sicurezza d'esercizio anche in funzione della durata nel tempo e dello scopo e dell'uso cui la fornitura è destinata.

L'accettazione dell'oggetto della fornitura da parte della Hypo si considererà avvenuto soltanto successivamente al collaudo di quanto fornito ed all'espressa accettazione da parte della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A..

Fatti salvi i diversi e più lunghi periodi di garanzia stabiliti da norme speciali, il periodo di garanzia inizierà dalla data di consegna alla HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. dell'oggetto della fornitura e terminerà a 12 mesi dalla data, se prevista, di installazione e messa in funzione del macchinario o comunque a 12 mesi dalla consegna o dalla scoperta del vizio o difetto.

Durante il periodo di garanzia, il FORNITORE si impegna, dietro semplice richiesta della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., ad eliminare nel minor tempo possibile a propria cura e spese, sia per i materiali che per la mano d'opera, i trasporti e quant'altro, i difetti ed i vizi riscontrati da HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. nell'oggetto della fornitura.

In tal caso, la garanzia si intende in tutto rinnovata per un ulteriore periodo pari a quello sopra previsto.

Qualora il FORNITORE non provvedesse tempestivamente ad eliminare eventuali difetti, la HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. avrà facoltà di rifiutare la fornitura in tutto od in parte o di far eseguire a terzi i lavori a proprio giudizio, necessari, addebitandone il relativo importo al FORNITORE salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Resta fermo in ogni caso il diritto della HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. stessa di risolvere il contratto.

Restano salvi i diritti previsti dal codice civile a favore del compratore.

Il termine per la denuncia di eventuali difetti e difformità viene espressamente prolungato, in deroga all'art. 1495 c.c., a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla consegna della fornitura e/o, in caso di vizi occulti, dalla scoperta del vizio.

Il fornitore manleverà HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in caso di dispute di brevetto, diritti d'autore, marchio o di modello di utilità derivanti da merce consegnata e servizi forniti e garantirà l'utilizzo illimitato dei beni / servizi forniti.

Il fornitore manleverà inoltre HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. in caso di difetti del bene fornito ed in caso di richiesta di risarcimento sulla base della responsabilità di prodotto. In questi casi il fornitore sosterrà anche tutti i costi conseguenti, in particolare i costi di qualsiasi azione penale necessaria o di campagna di richiamo del prodotto e si impegna a mettere a disposizione della Hypo tutti i documenti necessari.

Il fornitore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di impresa e di responsabilità civile del prodotto (che deve anche coprire i costi di richiamo del prodotto e la perdita monetaria in connessione con i prodotti) appropriata al volume dell'ordine e agli obblighi assunti.

ISPEZIONE, CONTROLLI E COLLAUDI

La HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. ha il diritto di inviare in qualunque momento i propri ispettori o di altro Ente autorizzato c/o il FORNITORE e/o i suoi subfornitori durante tutte le fasi per la realizzazione dei lavori di cui alle presenti condizioni di fornitura, al fine di effettuare controlli sull'esecuzione della progettazione, costruzione, collaudi, imballi, trasporti e quant'altro.

E' obbligo del FORNITORE agevolare le attività di cui sopra e mettere a disposizione degli ispettori Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., gratuitamente, documentazione, accessi negli uffici e nei locali impegnati nell'evasione della fornitura, per permettere un corretto controllo degli avanzamenti e dei collaudi.

La richiesta del collaudo, se non specificato diversamente, dovrà pervenire con preavviso di almeno 20 gg.

E' obbligo del FORNITORE eseguire, a proprie spese, i collaudi di quanto fornito con rilascio dei relativi certificati.

Qualora la Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. decida di partecipare ai collaudi, gli stessi dovranno avvenire in non più di un punto o al massimo nei punti di prelievo previsti dalle presenti Condizioni di Fornitura.

Le spese sostenute dalla HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. per ripetere ispezioni già concordate per mancato approntamento materiali o esito negativo del collaudo saranno a carico del FORNITORE

La partecipazione dei rappresentanti della HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. all'ispezione ed al collaudo della fornitura nonché il rilascio del benestare della HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. o del suo rappresentante alla spedizione non comporta accettazione della fornitura e/o prestazioni che incombono al FORNITORE né esentano la stessa dalle sue responsabilità nonché dagli obblighi di garanzie previsti dalle presenti condizioni di fornitura.

SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del singolo contratto possono essere subappaltate ad altra impresa soltanto previa autorizzazione della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. fornita per iscritto.

DOCUMENTAZIONE, FATTURE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

Le certificazioni, salvo diversamente indicato, devono essere redatte in lingua Inglese ed in lingua italiana.

MODIFICHE

Qualora in corso d'opera si rendano necessarie o siano richieste sostanziali modifiche, il fornitore concorderà con il committente eventuali oneri e, nel caso, proroghe al termine di consegna. Il fornitore procederà quindi alla loro esecuzione sulla base di quanto concordato. Ogni aggiunta, modifica o supplemento al presente ordine avrà valore solamente se sottoscritta dal Reparto Acquisti di HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A.

SICUREZZA SUL LAVORO, INFORTUNI, RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI.

Nel progetto e per l'adempimento della fornitura, si applicheranno le norme e le regole indicate nei documenti contrattuali.

Il FORNITORE ed il proprio personale dipendente od in subappalto, devono scrupolosamente osservare, anche in relazione ai rischi derivanti dalla natura dei lavori appaltati, tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, impegnandosi ad adottare, a propria cura e spese, tutte quelle misure e quei provvedimenti all'uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni nei luoghi dove le attività attinenti allo scopo di fornitura devono essere svolte.

Il FORNITORE sarà l'unico responsabile per i propri dipendenti e/o dipendenti dei Subappaltatori anche in relazione del pagamento di tutte le tasse, oneri sociali, oneri previdenziali ed assicurativi e quant'altro previsto dalla legislazione degli stati dove le attività devono essere svolte.

Di ogni eventuale infrazione od inadempimento alle norme di cui sopra il FORNITORE risponde in proprio, in modo diretto ed esclusivo, manlevando la HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. da ogni conseguenza dannosa che le potesse derivare da tali infrazioni od inadempimenti.

Resta fermo il diritto di HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. di sospendere i pagamenti qualora il FORNITORE non risulti in regola con gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali e fiscali nei confronti dei propri dipendenti nonché in relazione ad eventuali subappalti. HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. si riserva di chiedere al FORNITORE di provare, con documentazione ritenuta idonea dalla HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., il regolare adempimento dei predetti obblighi. La mancata produzione dei documenti richiesti legittima HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. alla sospensione dei pagamenti e/o alla risoluzione contrattuale.

SEGRETEZZA

Il FORNITORE è edotto che tutti i documenti, i disegni, i dati e le informazioni che gli saranno forniti dalla HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. rimangono di esclusiva proprietà della stessa e sono soggetti al vincolo del segreto industriale.

Il FORNITORE s'impegna a considerarli riservati e così a non riprodurli, comunicarli o a riferirli a chicchessia, ad assumere le più opportune cautele perché l'obbligo di segretezza sia osservato dal proprio personale e in genere da chi potesse avervi accesso ed a rendere, a lavori completati, tutti documenti ricevuti consensualmente all'invio della fattura relativa all'ultimo pagamento.

Il fornitore si impegna tenere segrete tutte le informazioni confidenziali di cui verrà a conoscenza nel contesto delle prestazioni contrattuali, in un qualunque forma, e ad utilizzare queste informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni prevista dal presente contratto. Si considerano informazioni confidenziali tutte le informazioni che non sono pubblicamente note. Il fornitore non può divulgare queste informazioni confidenziali in nessun momento a terzi, direttamente o indirettamente, o sfruttarle in qualsiasi altro modo. Si considerano terzi tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che non sono in un rapporto di lavoro o di collaborazione con il fornitore. Il fornitore si obbliga ad imporre un obbligo di segretezza corrispondente a quello da lui stesso assunto ai proprie dipendenti e collaboratori prima che l'attività che costituisce soggetto del contratto abbia inizio.

Il fornitore assicurerà anche che tutte le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto osservino gli standard legali che riguardano il segreto bancario e la protezione dei dati con particolare riguardo alla normativa sulla tutela della privacy (D.lgs 196/2003).

Gli obblighi indicati nelle presenti condizioni generali sono da considerare validi anche successivamente al termine e/o risoluzione del contratto e per un periodo di 10 anni.

Il fornitore è responsabile di qualsiasi violazione di questi obblighi e terrà completamente indenne e manlevata la HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. da qualsivoglia responsabilità in merito.

Quanto precede non ha effetto su qualsiasi obbligo aggiuntivo del fornitore derivante da accordi o dichiarazioni di riservatezza stipulati separatamente.

SOSPENSIONE

Qualora HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. lo richieda per iscritto, il FORNITORE si impegna a sospendere i lavori per il periodo che verrà specificato. Sospensioni per periodi fino a 180 giorni non danno diritto al FORNITORE a rimborsi per eventuali oneri da ciò derivanti.

Qualora la sospensione si prolungasse oltre i 180 giorni, le parti si riuniranno per concordare, preventivamente, le azioni da intraprendere ferma la franchigia di 180 gg.

In caso di sospensione il FORNITORE dovrà operare in modo da annullare o minimizzare eventuali costi.

A fronte della sospensione sarà comunque riconosciuto alcun rimborso e/o indennizzo, se non a seguito di preventivo accordo della parti redatto per iscritto.

RISOLUZIONE

La HYPO ALPE ADRIA BANK S.P.A. potrà considerare risolto di diritto l'ordine di cui alle presenti condizioni di fornitura senza bisogno di pronuncia di magistrato, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata:

- a) qualora il FORNITORE non si conformasse a quanto specificato o comunque richiesto dal presente ordine e dai documenti contrattuali;
- b) qualora il FORNITORE abbia contravvenuto ad obblighi ed oneri stipulati nel singolo ordine, in particolare il mancato rispetto della data di consegna;
- c) qualora il FORNITORE, nonostante previa diffida della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A., non abbia avviato entro 10 gg. a difetti segnalati o a ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- d) qualora i mezzi, il numero e la capacità del personale adibiti ai lavori non siano adeguati e tali da consentire l'esecuzione a regola d'arte delle obbligazioni contrattuali;
- e) qualora il FORNITORE su istanza propria o di terzi sia assoggettata a procedure concorsuali di qualsiasi natura;
- f) in caso di messa in liquidazione, di cessione, trasformazione o comunque per eventi che determinino una diminuzione delle garanzie di affidabilità del FORNITORE.

Nelle ipotesi sopra indicate saranno addebitati al FORNITORE tutti i maggiori oneri e spese per l'ultimazione dei lavori, nonché gli eventuali danni derivanti alla HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A..

La HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. avrà la facoltà di acquisire quanto di proprio interesse sino ad allora eseguito dal FORNITORE valutandolo in proporzione al grado di completezza dei lavori o di rifiutare l'intera fornitura senza subire oneri e con immediata restituzione di quanto già pagato.

La HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. avrà diritto di utilizzare attrezzature o materiali portati in cantiere, o allo stesso destinati, fino al completo adempimento dei lavori senza nulla dovere al FORNITORE

La HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. avrà diritto alla immediata restituzione di quanto eventualmente al momento pagato in eccesso, maggiorato degli interessi, e di sospendere i pagamenti fino all'avvenuto recupero delle maggiori spese, oneri e danni subiti.

FORZA MAGGIORE

Saranno considerati casi di forza maggiore quelli al di fuori del controllo delle parti purché non imputabili a negligenza, inclusi ma non limitati ad atti di Dio, guerra (dichiarati o meno), insurrezioni, rivoluzioni, epidemie, restando comunque escluse da tale definizione di forza maggiore le impreviste difficoltà di costruzione o di ottenere forniture e prestazioni da parte del FORNITORE e/o dei suoi subfornitori.

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che avesse ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Udine.

LEGGE APPLICABILE

L'ordine di cui alle presenti condizioni di fornitura sarà disciplinato dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

PREZZI

Il prezzo concordato tra le parti è indicato nell'ordine.

Nel succitato prezzo, tra l'altro, si ritiene compreso, a titolo meramente esemplificativo, quanto segue:

- Tutti i costi di macchina, modelli e strumenti di misura necessari all'appropriata realizzazione di quanto previsto nelle presenti condizioni di fornitura;
- Tutti i costi di montaggio, assemblaggio e smontaggio se richiesto per i trasporti;
- Tutti i costi per le prove di funzionamento;
- Tutti i costi per i collaudi, inclusi quelli da eseguirsi alla presenza del personale preposto indicato dalla HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A.;
- Tutti i costi di imballaggio e trasporto;
- Tutti i costi per il rilascio di eventuali garanzie.

Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto corrispettivo è stato determinato e pattuito sulla base delle valutazioni espresse dal FORNITORE e dallo stesso ritenute congrue.

Tale prezzo fisso e non revisionabile non potrà essere aumentato per nessun motivo con espressa rinuncia da parte del FORNITORE a far valere eventuali diritti derivanti dal disposto dell'Art. 1664 CC.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

Per evitare disguidi e ritardi nei pagamenti è indispensabile che:

- sia stato presentato il programma esecutivo lavori;
- la fatturazione venga effettuata solo dopo che si sono verificati gli eventi cui i pagamenti stessi sono legati e purché ottemperati gli obblighi e fornita la documentazione di cui alle presenti condizioni di fornitura;
- sia stato trasmesso il documento di trasporto;
- non sono ammesse fatturazioni pro quota e la fatturazione stessa ed i termini di pagamento decorreranno dalla consegna dell'ultimo particolare componente la fornitura salvo diversi accordi scritti

La fattura dovrà:

- riportare il numero dell'ordine HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. ;
- essere inviata all'Ufficio Fatture attive/passive della HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. con indicata la Banca d'appoggio per il pagamento;

- i pagamenti avverranno, previa emissione di regolare fattura da parte del FORNITORE, entro trenta giorni dal ricevimento dell'oggetto della fornitura e dalla verifica della sua conformità alle condizioni dell'ordine ed alle previsioni normative.

Ogni eventuale ritardo sulle consegne o adempimenti intermedi provocherà uno spostamento dei pagamenti relativi pari ad 1 mese per ogni settimana di ritardo.

Il pagamento di dette fatture non comporta riconoscimento dell'esecuzione a regola d'arte, né rinuncia, da parte della HYPO Alpe-Adria-Bank S.p.A. a far valere, nei confronti del FORNITORE, le garanzie contrattuali e di legge.

I termini di pagamento concordati e sotto riportati potranno essere rinegoziati, di comune accordo, su preventiva richiesta della HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A..

Il FORNITORE non potrà cedere in parte o totalmente il credito derivante dal presente ordine se non previo accordo scritto con HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A. Ai fini dell'opponibilità della presente clausola ad eventuali cessionari del credito, il FORNITORE si obbliga, nell'ambito di eventuali operazioni di cessione del credito, factoring o di natura simile, a consegnare al cessionario le presenti condizioni generali di fornitura.

INDILAZIONABILITA'

L'adempimento degli obblighi facenti capo al FORNITORE in base all'ordine di cui alle presenti condizioni di fornitura, non potrà essere sospeso o ritardato neppure in caso di contestazione e anche di controversia che dovesse sorgere con HYPO ALPE ADRIA BANK S.p.A..

Qualora il FORNITORE dovesse sospendere i lavori il FORNITORE stesso sarà considerato in rottura di contratto.

CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente ex artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli:

Ambito di applicazione delle condizioni generali di fornitura – Offerte del Fornitore - Consegna – Penale – Garanzie – Ispezioni, Controlli e Collaudi – Subappalto - Sicurezza sul lavoro, infortuni, rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.– Sospensione – Risoluzione – Forza Maggiore – Controversie – Prezzi - Fatturazione e Pagamenti.